

Antonio Cirafisi / Oronzo Passante

Contratti pubblici di lavori e servizi tecnici in Sicilia

VOLUME PRIMO

DALLA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

- ✎ La nuova disciplina dei lavori pubblici in Sicilia
- ✎ Soggetti ed istituzioni
- ✎ Programmazione
- ✎ Affidamento dei servizi tecnici
- ✎ Livelli progettuali
- ✎ Verifica, validazione ed approvazione del progetto

SOFTWARE INCLUSO

Norme di riferimento; Disposizioni collegate; Atti Autorità VCP; Comunicazioni all'Autorità VCP; Osservatorio LL.PP.; Modulistica



eBook di www.lavoripubblici.it

**GRAFILL**

Antonio Cirafisi, Oronzo Passante

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI TECNICI IN SICILIA

VOLUME PRIMO

DALLA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

ISBN 13 978-88-8207-512-5

EAN 9 788882 075125

eBook, 40

Prima edizione, novembre 2013

© GRAFILL S.r.l.

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

1. DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA	p.	1
1.1. Complesso normativo	"	1
1.1.1. Applicazione della normativa nazionale e ambito di applicazione .	"	2
1.1.2. Ambito soggettivo di applicazione della legge.....	"	2
1.2. Disciplina regolamentare.....	"	3
1.3. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	"	3
1.4. Il Dipartimento regionale tecnico	"	3
1.5. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.....	"	3
1.5.1. Progetti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria	"	4
1.5.2. Progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria.	"	4
1.5.3. Progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria....	"	5
1.5.4. Disposizioni regolamentari sulla conferenza di servizi	"	6
1.5.5. Dissensi o assenze in sede di Conferenza di servizi	"	6
1.6. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.....	"	7
1.7. Albo unico regionale	"	7
1.8. Nucleo tecnico per la finanza di progetto	"	8
2. PROCEDIMENTO, SOGGETTI E ISTITUZIONI	"	9
2.1. Il procedimento per la realizzazione delle opere pubbliche	"	9
2.2. Soggetti.....	"	11
2.2.1. L'operatore economico	"	11
2.2.2. La direzione tecnica	"	11
2.2.3. Il direttore di cantiere.....	"	11
2.2.4. Il direttore dei lavori e l'ufficio della direzione dei lavori.....	"	11
2.2.5. I soggetti preposti alla sicurezza	"	12
2.2.6. Il collaudo e l'organo di collaudo	"	13
2.2.7. Il Responsabile unico del procedimento.....	"	13
2.3. Forme di responsabilità	"	17
2.3.1. Responsabilità civile	"	17
2.3.2. Responsabilità per danni presso la Corte dei Conti	"	18
2.3.3. Responsabilità contabile e amministrativa.....	"	18
2.3.4. Responsabilità dirigenziale	"	18
2.3.5. Responsabilità penale.....	"	19
2.3.6. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale	"	19
2.3.7. Responsabilità diretta e indiretta.....	"	19

2.3.8.	Responsabilità personale e Responsabilità solidale.....	p.	19
2.3.9.	Responsabilità per fatto.....	"	19
2.3.10.	Responsabilità oggettiva.....	"	20
2.4.	Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.....	"	20
3.	LA PROGRAMMAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE.....	"	22
3.1.	Ambito oggettivo di applicazione della disciplina.....	"	22
3.2.	Metodologia della programmazione.....	"	22
3.3.	Articolazione.....	"	22
3.4.	Quadro dei bisogni e delle esigenze.....	"	23
3.5.	Soglie e documenti componenti i programmi.....	"	24
3.6.	Iter procedurale.....	"	24
3.7.	Redazione del programma triennale.....	"	25
3.8.	Contenuti del programma.....	"	27
3.9.	Trasmissione del programma.....	"	27
3.10.	Previsione nel quadro economico dell'accantonamento per transazioni e accordi bonari.....	"	27
4.	SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI TECNICI.....	"	29
4.1.	Ambito oggettivo e soggettivo.....	"	29
4.2.	Soglie.....	"	31
4.3.	Accertamento del responsabile del procedimento.....	"	31
4.4.	Soggetto responsabile della procedura di incarico.....	"	31
4.5.	Ricorso a soggetti esterni.....	"	32
4.6.	Disciplina per l'affidamento di incarichi.....	"	32
4.7.	Disciplina regolamentare per l'affidamento dell'attività di direzione lavori.....	"	33
4.7.1.	Nomina di soggetti facenti parte delle stazioni appaltanti.....	"	33
4.7.2.	Ricorso al personale di altre amministrazioni.....	"	33
4.7.3.	Liberi professionisti singoli e associati.....	"	34
4.7.4.	Società di professionisti.....	"	35
4.7.5.	Società di ingegneria.....	"	35
4.7.6.	Raggruppamenti temporanei.....	"	36
4.7.7.	Consorzi stabili.....	"	37
4.7.8.	Divieti e limitazioni.....	"	38
4.8.	Presenza di giovani professionisti e loro attività nei gruppi concorrenti....	"	39
4.9.	Limiti alla partecipazione alle gare dei dipendenti pubblici.....	"	40
4.9.1.	Polizze assicurative dei dipendenti.....	"	41
4.9.2.	Costituzione di gruppi "misti".....	"	41
4.10.	Affidamento a società a capitale pubblico-privato.....	"	41
4.11.	Rilevanza dell'atto di affidamento dell'incarico.....	"	42
4.12.	Garanzie dei progettisti.....	"	43
4.12.1.	Unicità della polizza del progettista.....	"	43

5. DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI	p.	45
5.1. Disciplina.....	"	45
5.2. Soglia comunitaria dei servizi	"	46
5.3. Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria	"	46
5.4. Valore del contratto e disposizioni.....	"	46
5.5. Determinazione del corrispettivo.....	"	47
5.6. Riduzioni del corrispettivo e adeguatezza.....	"	48
5.7. Congruità dei compensi per i servizi	"	49
5.7.1. Contestazione sulla congruità del compenso	"	49
5.7.2. Richiesta di congruità del compenso	"	50
5.8. Obbligo della copertura finanziaria	"	51
5.9. Divieto di frazionamento dell’attività progettuale.....	"	51
5.10. Eccezioni all’affidamento unitario del servizio di progettazione	"	52
5.11. Affidamento della sola progettazione definitiva od esecutiva	"	52
5.12. Affidamento della direzione lavori a soggetto diverso dal progettista	"	53
5.13. Divieti di rapporti del professionista esterno con l’esecutore	"	53
5.14. Casi particolari.....	"	54
6. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000.....	"	55
6.1. Affidamento dei servizi inferiori a € 100.000.....	"	55
6.2. Criteri per l’individuazione degli operatori economici	"	55
6.3. Obbligo del ricorso all’Albo unico	"	56
6.3.1. Ricorso all’Albo unico per incarichi inferiori ad € 40.000.....	"	57
6.3.2. L’indagine di mercato	"	57
6.4. Selezione di cinque o più partecipanti.....	"	58
6.5. Attestazione del Dirigente e conferimento dell’incarico.....	"	58
6.6. Pubblicità dell’esito della procedura di affidamento	"	58
6.7. Istituzione dell’Albo unico regionale	"	59
6.7.1. Soggetti	"	59
6.7.2. Procedure di affidamento	"	60
7. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000	"	61
7.1. Disciplina.....	"	61
7.2. Fasi della procedura.....	"	62
7.3. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.....	"	62
7.3.1. Bandi tipo per l’affidamento di servizi	"	63
7.4. Numero massimo di candidati da invitare	"	64
7.5. Requisiti di partecipazione	"	64
7.6. Divieti ed esclusioni	"	65
7.6.1. Divieto di partecipazione agli appalti dei lavori.....	"	65
7.6.2. Cause di esclusione ex articolo 38, Codice.....	"	66

7.6.3.	Attestazione del possesso dei requisiti.....	p.	67
7.6.4.	Accertamenti delle cause di esclusione.....	"	67
7.6.5.	Accertamenti per soggetti non residenti in Italia.....	"	67
7.7.	Modalità di svolgimento della gara.....	"	68
7.7.1.	Forma dell'offerta.....	"	68
7.7.2.	Presentazione dell'offerta nella procedura ristretta.....	"	68
7.7.3.	Invio nota illustrativa.....	"	69
7.7.4.	Controllo esterno dei plichi e casi di esclusioni.....	"	69
7.7.5.	Altre irregolarità.....	"	70
7.8.	Apertura dei plichi e verifica di ammissibilità.....	"	71
7.9.	Valutazione delle offerte con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.....	"	72
7.9.1.	Fattori ponderali.....	"	72
7.9.2.	Attribuzione dei punteggi.....	"	73
7.9.3.	Le linee guida.....	"	74
7.10.	Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi ovvero di lavori per importi inferiori a € 1.250.000.....	"	76
7.10.1.	Nomina dei commissari.....	"	76
7.10.2.	Albo esperti per la costituzione della commissione di gara.....	"	77
7.10.3.	Compensi.....	"	77
7.10.4.	Attività della commissione.....	"	77
7.11.	Divieto di subappalto.....	"	78
7.12.	Affidamento della d.l. per importi complessivi sopra soglia comunitaria..	"	79
7.13.	Divieto di affidamento a mezzo di contratti a tempo determinato.....	"	80
8.	CONCORSO DI PROGETTAZIONE E CONCORSO DI IDEE.....	"	81
8.1.	Procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.....	"	81
8.1.1.	Ambito di applicazione e oggetto dei concorsi di progettazione.....	"	81
8.1.2.	Soglie.....	"	82
8.1.3.	Oggetto del concorso.....	"	82
8.1.4.	Premi e attività progettuale successiva.....	"	83
8.2.	Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione....	"	83
8.2.1.	Divieti.....	"	83
8.2.2.	Soggetti ammessi e requisiti.....	"	83
8.2.3.	Bandi e avvisi.....	"	84
8.2.4.	Contenuti dei bandi.....	"	84
8.2.5.	Allegati ai bandi.....	"	84
8.2.6.	Deroga alla pubblicazione dell'aggiudicazione.....	"	84
8.2.7.	Forme aggiuntive di pubblicità.....	"	84
8.2.8.	Presenza di giovani professionisti.....	"	84
8.3.	Valutazioni delle proposte progettuali.....	"	85
8.3.1.	Metodi di valutazione.....	"	85

8.3.2.	Mezzi di comunicazione	p.	86
8.3.3.	Regole da applicare ai dispositivi di ricezione elettronica.....	"	86
8.3.4.	Selezione dei concorrenti.....	"	86
8.4.	Composizione della commissione giudicatrice	"	86
8.4.1.	Modalità operative della commissione giudicatrice	"	87
8.4.2.	Decisioni della commissione giudicatrice	"	87
8.4.3.	Attività della Commissione giudicatrice.....	"	88
8.4.4.	Concorsi in due gradi.....	"	88
8.5.	Concorso di idee	"	89
8.5.1.	Soggetti ammessi e requisiti	"	89
8.5.2.	Contenuti del bando	"	90
8.5.3.	Predisposizione della proposta ideativa e termini.....	"	90
8.5.4.	Commissione giudicatrice.....	"	90
8.5.5.	Premi.....	"	90
8.6.	Concorsi sotto soglia	"	91
9.	I CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI TECNICI.....	"	92
9.1.	Il fondo incentivante.....	"	92
9.2.	Il regolamento.....	"	92
9.3.	Le tariffe professionali.....	"	93
9.3.1.	L'abrogazione delle tariffe professionali	"	93
9.3.2.	Il D.M. n. 140/2012.....	"	93
9.3.3.	Ambito di applicazione e regole generali del D.M. n. 140/2012.	"	94
9.3.4.	Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica.....	"	94
9.3.5.	Parametri generali per la liquidazione del compenso	"	94
9.3.6.	Specificazione delle prestazioni.....	"	95
9.3.7.	Consulenze, analisi ed accertamento	"	96
9.3.8.	Determinazione del compenso.....	"	96
10.	DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGETTAZIONE	"	97
10.1.	Generalità.....	"	97
10.2.	Disciplina.....	"	97
10.3.	Il Documento preliminare all'avvio della progettazione (DPP).....	"	98
10.3.1.	Il Documento preliminare e la "prova scritta".....	"	98
10.3.2.	Contenuti del DPP.....	"	99
10.3.3.	Il DPP nel concorso di progettazione.....	"	100
10.4.	Finalità e livelli della progettazione	"	100
10.4.1.	Confronto fra gli elaborati dei tre livelli di progettazione	"	101
10.5.	I vincoli della progettazione	"	103
10.6.	Prescrizioni sugli elaborati	"	103
10.7.	Principi e regole.....	"	104
10.7.1.	La progettazione e il contesto	"	104
10.7.2.	Obbligo del rispetto delle norme tecniche	"	105
10.7.3.	Citazione di prodotti o marchi di fabbrica	"	105

10.8.	La sottoscrizione degli elaborati.....	p.	106
10.8.1.	Obbligo della sottoscrizione degli elaborati	"	106
10.8.2.	Accertamento della sottoscrizione degli elaborati	"	107
10.9.	Il ruolo del progettista nelle varianti in corso d'opera.....	"	107
10.10.	La responsabilità personale e in solido.....	"	107
10.10.1.	Natura giuridica dei rapporti tra professionisti e amministrazione.....	"	109
10.11.	Progettazioni particolari.....	"	111
10.11.1.	Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza	"	111
10.11.2.	Progettazione di lavori riguardanti i beni culturali	"	112
10.11.3.	Progetti di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale	"	112
10.11.4.	Criteri di progettazione dei lavori complessi.....	"	113
10.11.5.	La progettazione e la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008	"	114
10.12.	Penali per ritardato adempimento.....	"	115
11. PROGETTO PRELIMINARE	"	116
11.1.	Requisiti e finalità.....	"	116
11.2.	Contenuti	"	116
11.3.	Obiettivi del progetto preliminare	"	117
11.4.	Utilizzazione del progetto preliminare	"	117
11.4.1.	Appalto del progetto preliminare.....	"	118
11.4.2.	Avvio delle procedure espropriative	"	118
11.5.	Disciplina regolamentare del progetto preliminare	"	119
11.5.1.	Elaborati componenti il progetto preliminare.....	"	120
11.5.2.	Contenuto degli elaborati.....	"	121
11.6.	Disciplina della verifica dell'interesse archeologico	"	135
11.6.1.	Raccolta ed elaborazione dei dati	"	136
12. PROGETTO DEFINITIVO	"	137
12.1.	Requisiti e finalità.....	"	137
12.2.	Contenuti	"	137
12.3.	Elaborati componenti il progetto definitivo.....	"	138
12.3.1.	Appalti pubblici di progettazione ed esecuzione previa acquisizione del progetto definitivo	"	139
12.3.2.	Particolari contenuti dell'offerta nell'appalto di progettazione ed esecuzione.....	"	139
12.4.	Forma e contenuto degli elaborati di progetto definitivo.....	"	139
12.4.1.	Relazione generale del progetto definitivo	"	139
12.4.2.	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo	"	141
12.4.3.	Studio di impatto ambientale	"	142
12.4.4.	Studio di fattibilità ambientale.....	"	142
12.4.5.	Elaborati grafici del progetto definitivo	"	143
12.4.6.	Calcoli delle strutture e degli impianti.....	"	146

12.4.7.	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo	p.	147
12.4.8.	Procedure per le espropriazioni e le occupazioni	"	147
12.4.9.	Elenco dei prezzi unitari	"	150
12.4.10.	Determinazione del prezzo mediante analisi	"	151
12.4.11.	Quadro economico	"	153
12.4.12.	Determinazione delle categorie d'appalto	"	154
13.	LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	"	157
13.1.	Disciplina del Codice	"	157
13.2.	Disciplina regolamentare	"	158
13.2.1.	La cantierizzazione	"	158
13.2.2.	Gli elaborati di cantierizzazione	"	159
13.3.	Documenti del progetto esecutivo	"	159
13.3.1.	Relazione generale del progetto esecutivo	"	160
13.3.2.	Relazioni specialistiche	"	160
13.3.3.	Elaborati grafici del progetto esecutivo	"	160
13.3.4.	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	"	161
13.4.	Elaborati economici	"	163
13.4.1.	Elenco dei prezzi unitari	"	163
13.4.2.	Computo metrico estimativo	"	164
13.5.3.	Quadro economico	"	165
13.6.	Elaborati di particolare rilevanza	"	167
13.6.1.	Piano di manutenzione	"	167
13.6.2.	Piano di sicurezza e di coordinamento	"	172
13.6.3.	Quadro di incidenza della manodopera	"	174
13.6.4.	Cronoprogramma	"	174
13.6.5.	Il programma esecutivo dell'esecutore	"	177
13.6.6.	Schema di contratto	"	177
13.6.7.	Capitolato speciale d'appalto	"	178
13.6.8.	Lo schema di contratto di concessione	"	179
14.	LA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI BB.CC.AA.	"	181
14.1.	Generalità	"	181
14.2.	Affidamenti	"	181
14.2.1.	Soggetti – Albo Unico Regionale	"	181
14.2.2.	Modalità di affidamento della progettazione	"	181
14.2.3.	Disciplina	"	181
14.2.4.	Qualificazione	"	182
14.3.	Scavo archeologico, restauro e manutenzione	"	182
14.3.1.	Programmazione	"	182
14.4.	Progettazione	"	183
14.4.1.	Disciplina	"	183
14.4.2.	La scheda tecnica	"	183

14.4.3.	Deroghe per gli scavi archeologici	p.	183
14.4.4.	Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	"	183
14.4.5.	Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.....	"	185
14.4.6.	Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.....	"	186
14.4.7.	Progettazione dello scavo archeologico.....	"	186
14.4.8.	Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale	"	187
14.4.9.	Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.....	"	188
14.4.10.	Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	"	188
14.4.11.	Lavori inferiori a € 150.000.....	"	189
14.4.12.	Requisiti del direttore tecnico	"	189
15.	VERIFICA E VALIDAZIONE	"	190
15.1.	Verifica e validazione dei progetti	"	190
15.1.1.	Disciplina	"	190
15.1.2.	Momento della verifica	"	191
15.1.3.	Criteri	"	191
15.1.4.	Disciplina regolamentare	"	191
15.1.5.	Criteri generali della verifica	"	199
15.1.6.	Verifica della documentazione	"	201
15.1.7.	Estensione del controllo	"	204
15.1.8.	Verbali e rapporti.....	"	205
15.1.9.	La validazione.....	"	205
15.1.10.	Le responsabilità	"	206
15.1.11.	Acquisizione dei pareri e validazione.....	"	207
15.1.12.	Procedimento di approvazione dei progetti	"	208
16.	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO	"	213
	Introduzione	"	213
	Requisiti minimi hardware e software	"	213
	Installazione del software.....	"	213

DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA

1.1. Complesso normativo

1) Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 – *Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici* (nel seguito L.R. n. 12/2011).

2) Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni* (nel seguito D.P. n. 13/2012).

3) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – *Nel testo vigente e con le modifiche introdotte dalla L.R. n. 12/2011* (nel seguito Codice degli appalti o semplicemente Codice).

4) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* (nel seguito Regolamento o Reg.).

Oltre alle norme “fondamentali” elencate, di notevole importanza sono le seguenti:

– Decreto 19 aprile 2000, n. 145 – *Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici*, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento n. 207/2010;

– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

– D.M. della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 – *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*;

– Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*.

Altre norme, disposizioni ed atti dell'Autorità indispensabili per avere un quadro il più esaustivo possibile sono riportate nel software allegato.

Il complesso sopra delineato, che costituisce l'unica fonte di riferimento, ha abrogato ogni altra disposizione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (v. articolo 32, L.R. n. 12/2011).

Si fa notare che gli appalti riguardanti lavori, forniture e servizi (questi ultimi sia tecnici che di altra natura) sono stati riuniti in una unica materia, disciplinata dal Codice dei contratti. Un aspetto che merita di essere segnalato è che detta disciplina non pone al centro degli interessi l'o-

pera, il bene o il servizio reso, bensì il contratto e tutela fortemente la concorrenza che si instaura fra gli operatori economici per pervenire all'aggiudicazione.

Da detta impostazione discendono le seguenti incongruenze:

- la disciplina, per quanto riguarda l'ambito di lavori, non è organizzata nel tradizionale sistema sequenziale che ricalcava il logico evolversi della realizzazione dell'opera, dal suo concepimento alla consegna all'Ente committente;
- la tutela della concorrenza prevale sull'interesse a realizzare l'opera; quest'ultima non costituisce il fine, ma il mezzo con il quale il mercato cresce e genera sviluppo.

1.1.1. Applicazione della normativa nazionale e ambito di applicazione

L'articolo 1 della L.R. n. 12/2011 stabilisce che dall'entrata in vigore della stessa legge (14 luglio 2011), il Codice dei contratti, e i regolamenti in questo richiamati, si applicano nel territorio della Regione Sicilia, ad eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, dell'articolo 128 e dell'articolo 133, comma 8.

La disposizione prevedeva l'emanazione del regolamento alla stessa Legge n. 12/2011, il cui D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 è stato pubblicato il 17 febbraio 2012.

Il coordinamento normativa statale-regionale è molto complesso e il Codice è stato oggetto di poche modifiche da parte del legislatore regionale, pertanto nella lettura delle disposizioni, spesso si deve fare riferimento al contesto regionale. Una precisazione in tal senso è fornita dal comma 2 dell'articolo 1, L.R. n. 12/2011, laddove è affermato *che i riferimenti al "Bollettino ufficiale della Regione" e alla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla "Gazzetta ufficiale della Regione siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.*

1.1.2. Ambito soggettivo di applicazione della legge

L'articolo 2, L.R. 12/2011, comma 1 individua l'ambito soggettivo della stessa legge le cui disposizioni si applicano:

a)	Amministrazione regionale;	
	Aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza.	
	Enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza.	
	Altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica.	
b)	Altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	articolo 32, lettere b), c), d), e), f), g), h)
c)	agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati	con limitazioni

Tab. 1.1. Ambito di applicazione della normativa

Per quanto riguarda gli enti di cui alla lettera c), la legge si applica limitatamente ai lavori

per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento.

Inoltre gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti.

Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.

1.2. Disciplina regolamentare

Si vuole precisare che il complesso normativo prevede due regolamenti e cioè quello di cui al D.P. 31 gennaio 2012, n. 13, che costituisce regolamento alla L.R. n. 12/2011 e quello relativo al Codice degli appalti D.P.R. n. 207/2010. Nel seguito per Regolamento si intenderà quest'ultimo.

L'articolo 1, del regolamento D.P. n. 13/2012, stabilisce che *ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal D.Lgs. n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.*

È precisato nel successivo comma 2, che *tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all'articolo 2 della L.R. n. 12/2011.*

1.3. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Come nel precedente regime della L.R. n. 7/2002 e n. 7/2003, l'Autorità per la Vigilanza, stipulerà apposita convenzione con la Regione Siciliana per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.

In ogni caso l'operatività dell'Autorità è ad oggi garantita dalla precedente convenzione e dal primo comma dell'articolo 3 della L.R. n. 12/2011.

1.4. Il Dipartimento regionale tecnico

L'articolo 4 della legge regionale in esame, istituisce il Dipartimento Regionale Tecnico e ne delinea compiti e funzioni.

Il comma 11 prevede la nuova istituzione dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici che opererà in sinergia con l'AVCP.

1.5. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, Codice, 1, fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, Cod., per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

L.	Appalti pubblici	Soglie (euro)
a)	di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV, Cod.	130.000
b)	b.1) di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV, Cod.;	200.000
	b.2) di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia Stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, Cod., servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, Cod., le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B, Cod.	
c)	per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.	5.000.000

Tab. 1.2. Soglie di rilevanza comunitaria

1.5.1. Progetti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria

L'articolo 5, comma 3, L.R. n. 12/2011, stabilisce che *per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.*

Si badi bene che in questo caso per "importo complessivo" si intende *l'importo a base d'asta, più importo delle somme a disposizione*, come ben specificato dall'articolo 4, comma 1, reg. D.P. n. 13/2012. Detta soglia è quindi diversa da quella che si determina adottando il criterio di cui all'articolo 29, comma 5, Codice, il quale stabilisce che *per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.* Ne consegue che in effetti la competenza del R.u.p. ad esprimere il parere tecnico ha un limite che facilmente si colloca ben al di sotto dell'importo della soglia comunitaria di € 5.000.000 di lavori.

Il precedente, comma 1, del medesimo articolo 5, stabilisce che *per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullastose e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.*

1.5.2. Progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria

L'articolo 5, comma 4, stabilisce che *i pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si*

intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

I successivi commi da 5 a 11, disciplina la composizione, compiti e funzioni della conferenza di servizi.

Il comma 8, dell'articolo 5 del regolamento D.P. n. 13/2012, ripete letteralmente il testo del settimo comma dell'articolo 5, della L.R. ambedue stabiliscono la composizione della Conferenza speciale. Questa è convocata dall'Ingegnere Capo del Genio Civile competente per territorio. Ai sensi del comma 5 sempre dell'articolo 5 della L.R., *la conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.*

Il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce anche approvazione in linea tecnica del progetto (articolo 5, comma 6, reg. D.P. n. 13/2012).

Infine si segnala l'adempimento previsto, per il responsabile del procedimento, al comma 13 dell'articolo 5 del reg. D.P. n. 13/2012 e cioè *il verbale della conferenza speciale di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.*

1.5.3. Progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria

Con il comma 12, articolo 5, L.R. 12/2011, è stabilito che *i pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.*

Si badi bene che in questo caso il legislatore non adotta il termine "importo complessivo", ma "importo", pertanto detta soglia è fissata a 15.000.000 di euro.

In questa sede si vuole richiamare il comma 15 con il quale viene stabilito che *il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.*

1.5.3.1. La Commissione regionale

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6, D.P. n. 13/2012, *il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi nell'ipotesi di inerzia da parte del responsabile del procedimento, richiede la convocazione della Commissione regionale al presidente della stessa. Alla Commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché lo stesso responsabile del procedimento.*

Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici (articolo 6, comma 3).

I successivi commi da 4 a 8, disciplinano, composizione, compiti e funzioni della Commis-

sione. Anche in questo caso, con il comma 9, è prescritto che il responsabile del procedimento *nel verbale della conferenza di servizi, deve riportare le attestazioni inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.*

1.5.4. Disposizioni regolamentari sulla conferenza di servizi

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, regolamento D.P. n. 13/2012, *tutte le conferenze di servizi, di cui all'articolo 5 della L.R. n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.*

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, L.R. n. 10/1991 e s.m.i., la convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredata di tutti gli atti pertinenti, deve essere recapitata al destinatario entro tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.

Il parere di un rappresentante di un ente, invitato alla Conferenza, non può essere sostituito in qualsiasi fase di questa da *note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della L.R. n. 5/2011 (articolo 3, comma 2, reg. D.P. n. 13/2012).*

Il Responsabile del procedimento si deve accertare della piena legittimazione dei soggetti partecipanti, in quanto in caso di mancanza di detto requisito, l'ente non correttamente rappresentato sarà considerato assente. Pertanto è opportuno che nella lettera d'invito alla conferenza, il R.u.p. richiami la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P. n. 13/2012.

La decisione finale è assunta nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10.

Il richiamato comma 3, articolo 15, L.R. n. 10/1991, stabilisce altresì che *le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza.*

1.5.5. Dissensi o assenze in sede di Conferenza di servizi

Di notevole rilevanza è il contenuto del comma 4, articolo 3, D.P. n. 13/2012 col quale è stabilito che *il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi.*

Inoltre, sempre ai sensi della richiamata disposizione, a pena inammissibilità, il dissenso deve:

- 1) essere congruamente motivato;
- 2) non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse;
- 3) deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso.

In caso di assenza, ai sensi del comma 3, articolo 5, secondo periodo L.R. n. 10/1991, *le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.*

1.6. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

L'articolo 9, L.R. 12/2011, distinto in 27 commi, istituisce istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

In effetti detta struttura, articolata in una sede centrale e sedi in ciascuna provincia della regione, già esiste ed è operativa; con la sua nuova istituzione ne vengono ridelineati i compiti e le funzioni e oggi costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovraprovinciale con importo a base d'asta superiore a € 1.250.000, nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.

Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a € 1.250.000.

È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

L'organizzazione e il funzionamento di questo Ufficio è oggetto di disciplina regolamentare all'articolo 14, D.P. n. 13/2012.

1.7. Albo unico regionale

Con l'articolo 12 della L.R. n. 12/2011, viene istituito *presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2 (rif.to § 1.2).*

Con le stesse procedure di evidenza pubblica sopra richiamate, l'albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

La disciplina regolamentare si ritrova all'articolo 25 del D.P. n. 13/2012, in questa sede si evidenzia quanto disposto dal sesto comma del citato articolo 25, ossia: *All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed € 100.000 al netto di IVA e oneri previdenziali.*

Di notevole rilevanza è il contenuto del successivo comma 7, col quale viene stabilito che *all'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di IVA e oneri previdenziali.*

Nel cap. 6 verrà esaminata, nel dettaglio, la disciplina degli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria.

1.8. Nucleo tecnico per la finanza di progetto

Con l'articolo 22 della L.R. n. 12/2011 è confermata l'istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. *Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.*

Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'Unità tecnica – Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 22, comma) e svolge altresì attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuovendo l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato.

Ai sensi dell'articolo 7, D.P. n. 13/2012, il nucleo coordina, altresì, gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse dei programmi operativi finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea e degli accordi di programma quadro e concorre all'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma 2. Il nucleo permane nella composizione prevista dall'articolo 37 undecies della Legge n. 109/1994, confermata dal citato articolo 22 della L.R. n. 12/2011, ferma restando la sostituzione dei componenti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con componenti designati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Per l'effetto, nell'adozione del decreto di cui allo stesso articolo 22 della L.R. n. 12/2011, il Presidente della Regione si attiene, per quanto concerne la composizione del nucleo, alle prescrizioni scaturenti dal richiamato articolo 37 undecies della Legge n. 109/1994.

PROCEDIMENTO, SOGGETTI E ISTITUZIONI

2.1. Il procedimento per la realizzazione delle opere pubbliche

Il procedimento di realizzazione di un'opera pubblica in effetti non è uno solo, ma è costituito da un complesso di subprocedimenti o fasi che nella figura seguente sono state opportunamente evidenziate secondo le loro interrelazioni e il loro progredire. In effetti non esiste un unico modello adattabile ad ogni caso specifico, per cui lo schema che segue è molto generico. Nella maggior parte dei casi, però, nell'insieme dei subprocedimenti possiamo distinguere:

- 1) programmazione;
- 2) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- 3) progettazione;
- 4) affidamento dei lavori;
- 5) esecuzione;
- 6) collaudo.

Alcune di queste fasi si svolgono in maniera sequenziale, ma spesso le procedure che le caratterizzano si sovrappongono o si attuano contestualmente come nel caso del collaudo in corso d'opera che si effettua contemporaneamente all'esecuzione dei lavori.

Nelle varie fasi, operano vari soggetti, ciascuno con compiti ben definiti dalle norme. Sono demandati poi a determinate istituzioni, specifiche funzioni di controllo e vigilanza.

Al corretto svolgersi di tutti i subprocedimenti o fasi, è preposto il responsabile del procedimento che per questo assume la qualifica di "unico", rispetto a quelli che operano in altre realtà.

La prima fase è determinata dalle scelte dell'ente e dagli indirizzi politici, mentre dalla seconda alla sesta fase opera sostanzialmente la componente tecnica della stazione appaltante.

Altro aspetto che nello schema non emerge in tutta la sua rilevanza è l'interazione con gli enti preposti sia al controllo dei subprocedimenti, (tranne quello dell'Osservatorio che è evidenziato) che a quello che attiene alla tutela del territorio o della sicurezza che si sostanzia in pareri, autorizzazioni, visite ispettive, ecc..

In buona sostanza in ogni momento che va dal concepimento dell'opera alla sua consegna al committente, occorre conoscere quali sono le disposizioni che fanno capo a ciò che si va concretizzando.

Un efficace controllo potrà effettuarsi con una efficace pianificazione di tutte le fasi di cui è stato detto, rammentando che oggi vigono principi di attribuzioni di responsabilità ai quali non ci si può sottrarre e per i quali, anche in caso di semplice disattenzione, si può essere chiamati a risponderne in sede civile e/o penale.

In conclusione oggi non è solo importante realizzare un'opera di buona qualità, ma occorre che questa sia stata realizzata nel pieno rispetto di tutte le regole, nella più completa sicurezza, nei tempi previsti nonché congrua nei costi.




Fig. 1.1. Schema generale di realizzazione di un lavoro o di un'opera pubblica e individuazione delle fasi